

Direzione 2  
U.O. Sanità

**ARPAV**  
Direzione Generale  
[protocollo@pec.arpav.it](mailto:protocollo@pec.arpav.it)

*Risposta a nota prot. 22169 del 07/03/2024 (prot. Entrata Aran n. 2336 del 07/03/2024)*

**Oggetto:** Quesito – Richiesta di orientamento applicativo dell'art. 107 "Indennità per l'operatività in particolari UO/Servizi" del CCNL Comparto Sanità 2019-2021 alle Agenzie ambientali.

L'articolo 1 (Campo di applicazione) del CCNL del comparto Sanità del 2.11.2022 prevede che *“Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le Aziende ed Enti del comparto indicate all'art. 6 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 3 agosto 2021.”* e nell'art. 6 del CCNQ del 3 agosto 2021 sono incluse anche le Agenzie regionali per la protezione ambientale.

Inoltre, si rammenta che, in base al disposto dell'art. 46, comma 1, D.lgs 165/2001 e smi, l'attività di assistenza alle Amministrazioni della scrivente Agenzia è limitata alla formulazione di orientamenti di parte datoriale per la uniforme applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro pubblico di cui essa è parte stipulante e non può quindi consistere in indicazioni operative per l'attività di gestione che, in quanto espressione del potere gestionale, organizzativo e direttivo datoriale, costituisce esclusiva prerogativa, competenza e responsabilità dell'Ente.

Ciò premesso, si precisa che l'art.107, commi 2 e 3 in oggetto, prevede l'erogazione dell'indennità giornaliera in questione al solo personale specificamente indicato nella tabella di cui al comma 2 in quanto assegnato alle UO/Servizi di cui al comma 2. Il comma 3 dell'art. 107 prevede inoltre l'integrabilità, in sede aziendale, delle UO/Servizi indicati dal CCNL ovvero degli importi previsti dal CCNL ma non dei destinatari che pertanto non possono appartenere a ruoli e/o aree diverse da quelli indicati in tabella.

In ordine all'erogazione dell'indennità giornaliera in questione, è richiesta l'assegnazione permanente alle UO/servizi e l'effettiva presenza in servizio con conseguente esclusione dal computo delle giornate di assenza effettuate a qualsiasi titolo con riferimento agli istituti normativi e contrattuali vigenti e in coerenza con il dettato normativo contenuto nell'art. 1, comma 293 della Legge 234/2021.

Distinti saluti.

**Il Dirigente**  
Dott. Marco Rizzato  
(F.to digitalmente)